

## **Bando per l' assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2015**

### **Il Funzionario Responsabile**

**VISTO** l'art. 11 della legge 09.12.1998 n. 431 che istituisce il Fondo Nazionale per il sostegno all' accesso alle abitazioni in locazione;

**VISTO** il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 07.06.1999 che stabilisce i requisiti minimi per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al fondo predetto nonché i criteri per la determinazione dei contributi;

**VISTO** il decreto dirigenziale n. 1379 del 06.04.2015 avente per oggetto: "L. 431/98 – Delibera G.R. n. 265 del 06/04/2009. Fondo Nazionale per l'integrazione dei canoni di locazione anno 2015 - Approvazione della relativa modulistica per la trasmissione dei dati";

**VISTO** l'art. 11, comma 13, del D.L. n.112/2008 convertito in Legge 6 agosto 2008, n.133 che prevede per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero almeno cinque nella medesima Regione;

**VISTA** la L.R.T. del 20 dicembre 1996, n. 96, così come modificata dalla L.R. 31 marzo 2015, n. 41 che disciplina l'assegnazione, la gestione e la determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

**VISTA** la deliberazione di G.M. n. 27 del 30/04/2015 con la quale l'Amministrazione comunale di Civitella Paganico ha fissato i criteri per emissione del Bando pubblico per la concessione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2015;

### **RENDE NOTO**

che, a partire dalla **data del 14/05/2015 e fino alla data del 12/06/2015**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto predisposto dal presente bando e **fino ad esaurimento delle risorse disponibili**

#### **Art. 1 – Requisiti per l'ammissione al concorso**

Sono accolte le domande di coloro che **alla data di emissione del Bando**:

1. siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea.  
Possono altresì partecipare i cittadini di altri Stati a condizione che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno e che siano in possesso di certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel

- territorio nazionale ovvero almeno cinque nella medesima Regione, ai sensi della legge n. 133 del 06/08/2008;
2. abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Civitella Paganico;
  3. siano conduttori di un alloggio di proprietà privata o pubblica, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con contratto di locazione per abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali;
  4. siano in possesso di una certificazione, calcolata ai sensi del D.P.C.M. 159/2013, dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e un' incidenza del canone annuo di locazione al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti nei parametri di seguito indicati:
    - Fascia "A"  
Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2015 (€ 13.062,14). Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%;
    - Fascia "B"  
Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2015 e l'importo di € 28.216,37 (punto d. dell'Allegato A delibera di G.R. 265/2009), valore ISEE non superiore a Euro 16.000,00 (limite per l'accesso all'ERP per il 2015 determinato con D.G.R. 630 del 29/07/2013). Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori, sul valore ISE:

    - Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00
    - Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di Euro 2.325,00.

Tale contributo è inoltre rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.
  5. non siano titolari, né il dichiarante né alcun componente il nucleo familiare anagrafico, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero così come previsto nella lett. d), Tabella A, allegata alla L.R. n. 96/1996 così come modificata dalla L.R. 41/2015;
  6. non siano titolari, né il dichiarante né alcun componente il nucleo familiare anagrafico, di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa così come previsto nella lett. c), Tabella A, L.R. n. 96/1996, così come modificata dalla L.R. 41/2015;
  7. non siano titolari, né il dichiarante né alcun componente il nucleo familiare anagrafico, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente erogato ed in qualsiasi forma, a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale a cui si riferisce la domanda di contributo, in analogia al Punto 5.1 dell'allegato C alla delibera di G.R. n. 250/2013;
  8. di non essere sottoposto a procedimento di sfratto per morosità già convalidata relativamente all'alloggio in locazione per il quale si chiede il contributo;

9. l'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE ZERO" è possibile soltanto in presenza di espressa autocertificazione che richiami le sanzioni sulle dichiarazioni mendaci, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune oppure circa le fonti di sostentamento. Nella fascia di "ISE ZERO" sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo. Nel caso di assenza della dichiarazione o di dichiarazione incompleta o fonte non accertabile la domanda sarà esclusa.

**Tutti i requisiti previsti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e permanere al momento della erogazione dei contributi, pena la decadenza del beneficio.**

### **Art. 2 - Nucleo familiare**

Ai fini del presente bando, il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della domanda, così come normato dall'art. 3 del DPCM 159/2013. Tale nucleo familiare dovrà coincidere con i soggetti presenti nella DSU allegata alla domanda di contributo, pena la decadenza del contributo ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000.

### **Art. 3 – Riferimenti per l' accertamento dei requisiti**

Ai fini dell'accertamento dei requisiti economici di cui al Punto 4. dell'art. 1 del presente Bando, la capacità economica del nucleo familiare è calcolata in applicazione del DPCM 159/2013, mentre il valore dei canoni di locazione è quello risultante dai relativi contratti regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

### **Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti**

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti e delle condizioni per la partecipazione al presente bando.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste all'art 76 del DPR n. 445/2000, l'Amministrazione comunale provvederà, ai sensi dell'art. 75 del DPR citato, alla decadenza del beneficio eventualmente concesso.

### **Art. 5 – Documentazione**

- a. I requisiti essenziali per la partecipazione al presente Bando e le condizioni soggettive e oggettive rilevanti ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
- b. Le menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a 2/3 o pari al 100%, così come le invalidità ai sensi dell' art. 2 comma 2 della L. 30.03.1971 n. 118 o del D. Lgs. 23.11.1988 n. 509, nonché le patologie croniche o invalidanti riconosciute ai sensi del D. M. 329/99 di componenti il nucleo familiare devono essere comprovate da idonea certificazione rilasciata dalla competente autorità da allegare in copia alla domanda. Non sono ammesse certificazioni del medico curante o specialistiche.

- c. I soggetti che dichiarano reddito zero devono presentare, pena l'esclusione, autodichiarazione che richiami le sanzioni sulle dichiarazioni mendaci, in cui venga dichiarato che il soggetto richiedente fruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune.
- d. I soggetti che dichiarino un reddito inferiore al canone annuo di locazione pagato devono presentare, pena l'esclusione, una dichiarazione che richiami le sanzioni sulle dichiarazioni mendaci, relativa alla fonte accertabile, rilasciata dal soggetto che presta l'aiuto economico, il quale avrà l'obbligo di dichiarare: le proprie generalità, il codice fiscale, il proprio reddito complessivo lordo ai fini Irpef relativo all'ultima dichiarazione disponibile; inoltre dovrà allegare copia del proprio documento di identità. **Nel caso di assenza della dichiarazione o di dichiarazione incompleta o fonte non accertabile la domanda sarà esclusa.**
- e. Deve essere allegata al modello di domanda, pena l'esclusione, copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica e Attestazione Isee rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013 in corso di validità.
- f. Dovrà inoltre essere allegata alla domanda, pena l'esclusione, copia del contratto di locazione regolarmente registrato oggetto di contributo.

#### **Art. 6 – Criteri per la formazione e pubblicazione della graduatoria. Ricorsi**

Il Coeso-SdS Grosseto procede all'istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e la regolarità secondo quanto stabilito dal presente bando di concorso.

Colloca i concorrenti nella Fascia di riferimento (A o B), determinate sulla base del valore ISE posseduto, così come descritto al comma 4 dell'art. 1 del presente Bando, secondo l'incidenza percentuale del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, seguendo un ordine decrescente.

In caso di parità di incidenza percentuale verranno valutati i criteri di priorità sociale di seguito elencati:

- conduttore ultrasessantacinquenne con nucleo familiare composto da uno o due persone: punti 2;
- genitore solo con uno o più figli a carico: punti 2;
- presenza nel nucleo familiare di soggetti con invalidità riconosciuta pari o superiore ai 2/3 e/o affetti da handicap grave ai sensi della Legge 104/92: punti 1;

Qualora continui a perdurare la condizione di parità, verrà effettuata l'estrazione a sorte dei pari punteggi.

Entro 30 giorni successivi dal termine di presentazione delle domande, così come fissato dal Bando, verrà approvata e resa pubblica, dandone opportuna comunicazione ai concorrenti, la graduatoria generale definitiva.

#### **Art. 7 – Durata e entità del contributo**

Il contributo ha durata massima annuale corrispondente a quanto disposto dal Decreto del 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell'art 11 della legge 431/98, ed è **erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.**

Il contributo cessa con la sopravvenuta mancanza delle condizioni previste al precedente art. 1 ovvero nel caso di esaurimento delle risorse.

L'entità del contributo spettante, calcolato con le modalità descritte dall'art. 1, comma 4 del presente bando, potrà subire delle riduzioni percentuali per consentire un certo margine di

flessibilità qualora le risorse risultassero insufficienti a garantire la totale copertura del fabbisogno degli aventi diritto, come da Allegato A, punto 10.3, della Delibera di G.R. n.265/2009. Tale riduzione verrà applicata nella medesima misura percentuale a tutti gli aventi diritto collocati nelle Fasce A e B della graduatoria generale definitiva; inoltre all'atto dell'assegnazione delle risorse, è data facoltà di destinare una quota non superiore al 40% delle risorse regionali e statali assegnate, ai soggetti collocati in fascia "B" come da punto 10.4 del medesimo Allegato.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto cointestato per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Nel caso in cui alla presentazione dei pagamenti si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui è derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede utilizzando i seguenti criteri :

- canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede al conseguente ricalcolo del contributo spettante.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2015 e comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva al 1° gennaio predetto, fino al 31 dicembre 2015. Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

#### **Art. 8 – Modalità di erogazione**

Il Coeso-SdS Grosseto provvede alla liquidazione del contributo previa presentazione della documentazione normativamente prevista, attestante i pagamenti del canone di locazione.

Ai sensi della L. n. 269/2004 è possibile, in caso di morosità del conduttore, poter erogare il contributo a quest'ultimo destinatario, al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima in modo da favorire la sospensione di procedure di sfratto per morosità. Tale opportunità può essere esercitata in conseguenza della dichiarata disponibilità da parte del proprietario di interrompere o rinviare di almeno di un anno la procedura di sfratto sottoscrivendo un impegno valevole fino al nuovo Bando emesso dalla Società della Salute grossetana per conto del Comune di Civitella Paganico.

#### **Art. 9 – Termini e modalità di presentazione delle domande**

Le domande dovranno essere compilate su moduli appositamente predisposti dal Coeso-SdS Grosseto, scaricabili anche dal sito web ufficiale [www.coesoareagr.it](http://www.coesoareagr.it), sottoscritte, corredate di indirizzo (posta elettronica certificata o cartacea) cui trasmettere le comunicazioni relative al presente bando e da tutta la necessaria ed idonea documentazione indicata nella domanda stessa.

**Le domande possono essere presentate a mano presso lo Sportello socioeducativo del Comune di Civitella Paganico nei seguenti giorni di ricevimento al pubblico:**

- presso l'Ufficio frazionale di Paganico martedì e mercoledì ore 9.00/13.00;
- presso l'Ufficio di Civitella Marittima lunedì, giovedì e venerdì ore 9.00/13.00;

**ovvero per posta inviandole al Coeso-SdS Grosseto – U.F. Servizi socio-educativi - Via Damiano Chiesa n. 12 – 58100 Grosseto e dovranno pervenire improrogabilmente entro il termine di scadenza**

individuato nel giorno 12/06/2015.

Le domande anche se spedite per posta che perverranno oltre tale termine non saranno accettate.

Per informazioni e per il ritiro dei modelli di domanda, rivolgersi allo Sportello socioeducativo del Comune di Civitella Paganico, recapito telefonico 0564 900418.

Si comunica che ai fini del presente Bando, il Responsabile del procedimento è il dott. Massimiliano Marcucci e la referente del procedimento è la Sig.ra Valentina Amedei.

#### **Art. 10 – Controlli e sanzioni**

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta al Coeso-SdS Grosseto, in quanto soggetto gestore dell'attività di controllo, svolgere, anche a campione, tale attività verificando la veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni previste dall'art 76 del DPR n. 445/00, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante, ai sensi dell'art. 75 del DPR citato, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Inoltre, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 196/2003, il Coeso-SdS Grosseto si riserva la facoltà di effettuare i controlli anche presso i privati per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Il Coeso-SdS Grosseto agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite gravate d'interessi legali.

**Gli elenchi degli aventi diritto al contributo sono inviati dal Coeso-SdS Grosseto alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.**

#### **Art. 11 – Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, alla L.R.T. 96/96 così come modificata dalla L.R. 41/2015, al DPCM 159/2013 e al relativo decreto di attuazione, nonché alla deliberazione di G.R. n°265 del 06/04/2009.

Grosseto, 14 maggio 2015

Il Responsabile U. F. Servizi Socio-Educativi

Dott. Massimiliano Marcucci